



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 502 del 30/06/2022

Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ CORRELATA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS. 81/2008 (VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO) A FAVORE DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA ONLUS

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, per adempiere alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soggetti terzi pubblici e privati possono chiedere l'attivazione di un rapporto di collaborazione per le prestazioni diagnostico-specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio correlati all'attività di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

Rilevato che:

- le procedure gestionali delle richieste sopra citate risultano definite nella deliberazione quadro n. 268 del 05/07/2016 "Presa d'atto nuove norme di disciplina per attività richiesta all'ASL VCO da ditte ed enti esterni ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Richiamato:

- il vigente regolamento per l'attività libero professionale approvato con deliberazione n. 272 dell'8/04/2019 che all'art. 2, tra le varie forme di attività libero professionale intramoenia, prevede anche l'attività a pagamento richiesta da terzi all'Azienda (utenti singoli, associati, aziende o enti), svolta sia l'interno che all'esterno dell'Azienda, e all'art. 9 stabilisce che tale attività debba essere disciplinata con accordo contrattuale (convenzione, contratto, accordo di collaborazione) tra l'Azienda e i terzi, nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. 81/2008;

Dato atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 31765 del 19/05/2022, la Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus, con sede legale a Cesano Boscone (MI), in Piazza Moneta n. 1, C.F. 0334530158, ha chiesto a questa Azienda la stipula di accordo convenzionale per le attività correlate alla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 (visite specialistiche, esami di laboratorio e strumentali) per l'anno 2022;

Preso atto che, con mail del 28/06/2022, il Responsabile della SOC Laboratorio Analisi dell'ASL VCO ha espresso parere favorevole all'effettuazione delle prestazioni sanitarie in oggetto, alle medesime condizioni dell'anno precedente;

Dato atto, contestualmente, che la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni ha predisposto l'accordo convenzionale, nel documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- **AL01)** – attività correlata agli obblighi previsti nel D. LGS. N° 81 del 09.04.2008 riguardanti la sorveglianza sanitaria, relativa alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio;

PROPONE

- **di stipulare** con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus, avente sede legale a Cesano Boscone (MI), in Piazza Moneta n. 1, C.F. 0334530158, l'accordo convenzionale con validità **dalla data di sottoscrizione al 31/12/2022**, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito specificato:
- **AL01)** – attività correlata alla sorveglianza sanitaria di cui al D. LGS. N° 81 del 09.04.2008, riguardante la richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio;

- **di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di stipulare, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, l'accordo convenzionale con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus, avente sede legale a Cesano Boscone (MI), in Piazza Moneta n. 1, C.F. 0334530158, con validità **dalla data di sottoscrizione al 31/12/2022**, come da allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera e di seguito specificato:

- **AL01)** – attività correlata alla sorveglianza sanitaria di cui al D. LGS N° 81 del 09.04.2008, riguardante la richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio;

2) di dare atto che l'attività diagnostico specialistica e gli esami strumentali e di laboratorio saranno espletati da personale dirigente dipendente dell'ASL VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno (specialisti ambulatoriali) come espressamente precisato nel disciplinare AL01);

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Azienda, mentre le entrate presunte di € 4.000,00// per l'attività specialistica correlata alla



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

sorveglianza sanitaria saranno introitate sul conto 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2022. Le tariffe applicate ai soggetti terzi risultano contenute nel tariffario privati paganti;

4) di precisare altresì che, ad avvenuto incasso, le somme introitate saranno liquidate al personale coinvolto nel rispetto delle vigenti disposizioni del regolamento aziendale per l'attività libero professionale, con ripartizione definita dai dirigenti dell'equipe, garantendo la copertura dei costi aziendali individuati per singola prestazione specialistica contenuta nel catalogo regionale ed applicando quanto disposto dall'art. 9 del vigente Regolamento libero professionale: trattenute aziendali, decreto Balduzzi e Fondo di perequazione, oltre IRAP e oneri riflessi;

5) di demandare al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

6) di affidare alla Direzione Sanitaria dei PP.OO. Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E LA FONDAZIONE ISTITUTO**SACRA FAMIGLIA ONLUS PER L'ATTIVITÀ CORRELATA ALLA****SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D. LGS N°****81/08: VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.**

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC

Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con

delibera n. 65 del 28/01/2020.

E**Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus** denominata per il presente atto "Committente",

avente sede legale a Cesano Boscone (MI), Piazza Moneta n. 1, legalmente rappresentata per

il presente atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

Don Marco BOVE.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1) OGGETTO**

Oggetto del presente accordo sono le visite specialistiche, gli esami strumentali e di

laboratorio richieste all'ASL VCO dal Medico Competente del COMMITTENTE al fine di

ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sui

luoghi di lavoro.

L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente dipendente dell'ASL

VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno

(specialisti ambulatoriali).

Art. 2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia contestualmente all'espletamento dell'attività istituzionale in orario di lavoro (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente l'attività libero professionale, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e del vigente regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni. Il personale di supporto del comparto svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro e con debito orario correlato.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività, la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento fissato dall'ASL VCO per gli esami dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

Art. 4) TARIFFE

Per quanto sopra esposto e nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente accordo, il committente corrisponderà all'ASL VCO le tariffe di cui alla deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente ad oggetto "Revisione e aggiornamento del tariffario aziendale per le prestazioni a pagamento. Decorrenza dal 1° marzo 2016". Le suddette tariffe potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla suddetta comunicazione. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.

Art. 5) FATTURAZIONE

Per quanto previsto nel presente accordo l'ASL VCO emetterà le relative fatture per l'attività svolta, a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate.

La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge. Al ricevimento delle somme l'ASL VCO, laddove l'attività è espletata in regime libero professionale da personale in equipe provvederà a trattenere, al netto degli eventuali costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi e distribuirà i proventi al personale coinvolto dell'equipe (come da art. 9 del regolamento attività libero professionale).

Art. 6) ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa per Responsabilità Civile ed Infortunio per il personale medico (MEDICO COMPETENTE) è a carico del Committente.

Art. 7) DURATA DELLA CONVENZIONE-RECESSO

Il presente accordo ha validità dalla **data della completa sottoscrizione e fino al 31/12/2022**, con facoltà di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con un preavviso di 30 gg. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

Art. 8) PRIVACY

I dati personali che le Parti acquisiranno presso gli interessati in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale saranno trattati unicamente per le finalità previste dalla presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Sono, comunque, riconosciute al Committente ed all'ASL VCO le facoltà di cui all'art. 7 del

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e della libera circolazione di tali dati ai sensi del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, la Fondazione Istituto sacra famiglia onlus, titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti in qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati e limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la presente convenzione.

Art. 9) SOTTOSCRIZIONE - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto _____

Omegna _____

ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E
ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

Cannobio _____

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

(Il Presidente Don Marco BOVE)